

Art. 1 - Norme generali

Le aree individuate e classificate generalmente dal PGT come ambiti e contesti naturalistici, sono destinate alla salvaguardia ambientale e paesistica, e comprendono contesti agrari a vocazione paesistica ed ecologica, contesti di versante di alto valore paesistico con terrazzamenti a seminativo, vigneti, prati e prati-pascoli, aree riparali e fasce verdi di rispetto e infine ambiti boscati; per essi vi è l'obbligo di conservazione e mantenimento dello stato dei luoghi.

In tutto il territorio comunale sono vietate le aperture di cave e le attività di bonifica agraria che contemplino asportazione e riporto di materiale.

E' inoltre vietata la realizzazione di bacini idrici destinati alla fruizione per attività sportive quali pesca, balneazione ed altro.

Sono inoltre vietate tutte le attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti, così come definiti dalla vigente normativa nazionale D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni (D.M. 05.02.1998 e D.M. 12.06.2002), sia che le stesse operazioni vengano attuate con procedure ex artt. 31 e 33 del D.lgs. 22/97, sia che vengano attuate con procedure ex art. 27 D.lgs. 22/97.

Tutti gli altri impianti destinati allo stoccaggio, al deposito temporaneo, alla messa in riserva, al trattamento e lo smaltimento di rifiuti e/o residui recuperabili, anche qualora si tratti di attività con processi di smaltimento biologici, sono da ritenersi incompatibili con la destinazione urbanistica delle zone omogenee in oggetto e perciò vietati, siano essi impianti realizzati al coperto quanto a cielo aperto.

Gli alberi esistenti possono essere abbattuti nelle zone boscate, così come individuate dal Piano di Indirizzo Forestale (PIIF) della Comunità Montana, nel rispetto delle norme del PIF stesso e del r.r. 20/07/2007 n. 5, e nei vivai, secondo le esigenze di tale attività colturale; lungo le rive dei corsi d'acqua, gli abbattimenti in zona non boscata devono essere autorizzati e comunque rimpiazzati con nuovi alberi.

Salvo specificazione per zona, è ammessa l'apertura di nuove strade poderali o agro-silvo-pastorali e di nuovi percorsi clopedonali per uso di tempo libero, che, di norma, dovranno essere sterrate o pavimentate con materiali drenanti, fatte salve le indicazioni del Piano Viabilità del Piano di Assesamento Forestale.

Le recinzioni potranno essere consentite solamente per la protezione di colture specializzate, nonché quelle inerenti lo stretto ambito di pertinenza delle costruzioni esistenti previo rilascio di permesso di costruire.

Le recinzioni potranno essere consentite solamente per esigenze di sicurezza e di tutela delle attività economiche dei complessi produttivi esistenti, per la protezione di colture specializzate, nonché quelle inerenti lo stretto ambito di pertinenza delle costruzioni, previo rilascio di permesso di costruire, e realizzate esclusivamente con paletti in legno.

E' inoltre ammessa la recinzione realizzata con rete metallica e pali in ferro con un'altezza massima di 1,50 mt, e dovrà comunque essere rialzata dal terreno per almeno 10 cm, per consentire il passaggio di animali selvatici di piccola taglia, e non dovrà chiudere sentieri montani di uso pubblico. I paletti in ferro o legno potranno essere fissati con plinti in calcestruzzo; la superficie recintata non dovrà superare 1.000 mq dell'area di pertinenza.

I muri di sostegno tradizionali realizzati in pietrame a secco sono soggetti a vincolo di conservazione: eventuali interventi di ripristino e/o integrazione dei muri di sostegno potranno essere attuati esclusivamente con murature realizzate o rivestite in pietrame locale.

E' consentita inoltre, nelle Zone C ed E, la realizzazione un piccolo deposito finalizzato al ricovero degli attrezzi agricoli della dimensione massima di mt 3,00x3,00 esterna nel rispetto dei seguenti parametri:

Sc 9,00 mq.

H max 2,20 mt.

Dc 5,00 mt .

Ds 10,00 mt.

De 10,00 mt.

Materiali consentiti: muratura raso pietra, legno o intonacata al rustico (escluso bale'), copertura in legno con manto di copertura in coppi, serramenti in legno e/o ferro, marciapiede

esterno in acciottolato con profondità di cm 60 ed altezza massima cm 10 fuori terra.

Tale deposito potrà essere concesso solo per i lotti di proprietà aventi una superficie minima di mq 1000.

Norme di intervento edilizio

Sia gli interventi sugli edifici esistenti come le nuove costruzioni dovranno rispettare le caratteristiche architettoniche prevalenti della zona e sarà consentito solo l'uso dei materiali tipici dell'architettura tradizionale locale.

Le costruzioni esistenti destinate a stalle e fabbricati per allevamenti, esistenti in aree a destinazione incompatibile (di fatto o per previsioni di PGT) e in contrasto con le presenti norme, non possono essere modificate o ampliate, ammettendosi la sola manutenzione ordinaria e straordinaria.

Esse dovranno essere gradualmente trasferite e comunque trasformate nei tempi e nei modi che saranno a tal fine concordati con l'Amministrazione Comunale.

Resta salva la facoltà e/o l'obbligo delle competenti autorità di ingiungere in qualunque momento la rimozione di tali insediamenti, in caso di necessità per gravi motivi d'igiene e di salute pubblica.

Tutte le opere edilizie necessarie alle attività agricole dovranno prioritariamente essere realizzate mediante il recupero, conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché, in via secondaria, mediante nuovi insediamenti rurali, con i relativi servizi, in aree libere.

Ai fini della determinazione delle quantità edificabili, le superfici computabili possono comprendere le fasce di rispetto di valore ecologico e ambientale, fatto salvo il rispetto delle norme del PAI, e, ai sensi di legge, altre aree agricole anche non contigue localizzate sul territorio comunale e dei comuni contermini, purchè siano dimostrate in conduzione al richiedente l'intervento edilizio.

Le abitazioni realizzate a servizio delle attività agricole sono ammesse previa costituzione del vincolo di pertinenzialità, da trasciversi nei registri immobiliari, con cui sia espressamente sancita la sanzione di nullità degli atti con i quali si dispone delle unità immobiliari stesse separatamente dall'insediamento agricolo del quale costituiscono diretta pertinenza in ottemperanza ai disposti della legge regionale 12/2005.

Nel caso di aree che, pur essendo coltivate dal richiedente, appartengono a terzi, si dovrà ottenere l'asservimento da parte dell'effettivo proprietario.

L'edificazione residenziale ammissibile può essere localizzata in connessione con le attrezzature dell'azienda e può essere utilizzata anche in ampliamento di edifici esistenti o per ridestinare spazi edificati e già destinati ad altro uso, sempre che ciò sia compatibile con il carattere ambientale e architettonico degli edifici tradizionali e dei siti da salvaguardare.

L'edificazione a scopo residenziale può essere ammessa soltanto contestualmente alla realizzazione delle opere e degli impianti destinati alle attività agricole, ovvero quando tali opere ed impianti siano esistenti e funzionanti.

Norme sulle distanze delle costruzioni

I nuovi edifici residenziali e produttivi di cui al presente articolo, devono essere posti, dalle zone residenziali, produttive, scolastiche e di interesse comune, con esclusione degli agglomerati isolati e le case sparse con destinazioni agricole, alla distanza di mt 100.

Le stalle e fabbricati per allevamenti, ad esclusione di quelli avi-cunicoli a carattere familiare fino ad un massimo di capi 9, devono essere posti, alle seguenti distanze dalle zone residenziali, produttive, scolastiche e di interesse comune, con esclusione degli agglomerati isolati e le case sparse con destinazioni agricole:

- a) m 600 per allevamenti intensivi di polli, suini;
- b) m 300 per gli allevamenti intensivi di bovini, allevamenti di animali da pelliccia, di polli da carne, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone, conigli, equini, ovini, caprini, struzzi, allevamenti di cani ed in genere altri allevamenti non specificatamente citati. Per gli

allevamenti familiari di 10 bovini o equini, 10 ovini o caprini, di due suini, le distanze possono essere ridotte a mt. 150; per allevamenti familiari di avi-cunicoli con meno di 50 capi, la distanza può essere ulteriormente ridotta a mt. 50.

Le prescrizioni di cui al presente articolo devono essere osservate anche verso gli insediamenti ubicati nei territori comunali contermini.

Distanze superiori o inferiori potranno essere eventualmente determinate dall'Amministrazione, su conforme parere favorevole dell'ASL competente, in relazione al numero di capi allevabili, alla direzione dei venti predominanti ed all'adozione di particolari cautele nella conduzione dell'allevamento e per l'abbattimento delle sostanze maleodoranti.

Per le strutture ad uso agricolo ed anche per gli edifici destinati al ricovero di animali, esistenti nelle diverse zone omogenee non agricole, è auspicato il loro trasferimento nella zona agricola compatibile.

Gli allevamenti di tipo familiare così come definiti dal vigente Regolamento Locale d'Igiene sono soggetti alle relative prescrizioni.

E' ammessa la realizzazione di impianti tecnologici completamente interrati quali cisterne per la raccolta dell'acqua piovana, fosse ed impianti per la depurazione degli scarichi e serbatoi per combustibili liquidi e gassosi.

Disciplina dell'agriturismo

L'agriturismo secondo i contenuti della legge regionale 31/01/1992 n. 3 è inteso quale attività integrata tra agricoltura e turismo, con lo scopo di rivitalizzare e valorizzare sotto l'aspetto sociale, territoriale ed economico le comunità rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali.

Negli contesti individuati dal Piano di Settore in Zona B, C, E possono essere eseguiti gli interventi edilizi sugli immobili finalizzati a tale attività, mediante interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo.

Gli interventi ammessi possono riguardare solo:

- a) minime unità ricettive per gli ospiti in camere e/o dormitori;
- b) spazi per la sosta autorizzata dei mezzi di campeggio;
- c) servizi igienici e locali accessori.

La domanda d'intervento deve essere integrata da specifica certificazione della Provincia di Bergamo-Settore Agricoltura, che attesti:

- a) il rapporto di complementarità dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola svolta a titolo principale;
- b) il numero massimo di ospiti/giorno accoglibili;
- c) le esigenze edilizie in termini quantitativi.

Art. 2 - Strade e percorsi veicolari nelle zone oggetto di Piano di Settore

Nella sistemazione della viabilità interpodereale, principale e secondaria esistente, si deve fare riferimento a larghezze massime di m 3,0 (comprese banchina e cunetta) nelle zone A e B e di m 3,50 nelle zone C, D, E; è ammessa la realizzazione, ad idonee distanze, di piazzole di scambio e di manovra.

La pavimentazione di tali strade dovrà essere realizzata in terreno naturale o in terra battuta, anche di tipo stabilizzato, o con la stesura e la rullatura di pietrisco o ghiaietto o con selciato; l'impiego di pavimentazioni in calcestruzzo o in conglomerato bituminoso è vietato.

Art. 3 – Edifici esistenti nelle zone oggetto di Piano di Settore

Il PGT specifica la destinazione degli edifici esistenti nelle zone oggetto di Piano di Settore con le lettere di seguito elencate:

Comune di Costa Volpino
Piano di settore del Sistema della Naturalità e di Salvaguardia Ambientale
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

A	edifici con destinazione agricola, zootecnica e forestale (attrezzature rurali, infrastrutture, depositi, magazzini finalizzati alla conduzione del fondo) eventualmente comprendenti la residenza dell'imprenditore agricolo e dei suoi dipendenti;
R	edifici con destinazione residenziale;
P	edifici con destinazione produttiva consolidati allo stato di fatto;
S	edifici ed attrezzature tecnologiche pubbliche o di interesse pubblico;
T	edifici con destinazione di servizio al turismo (pubblici esercizi, attrezzature ricettive, rifugi alpini, ecc.).

L'attribuzione degli edifici alle succitate categorie, in assenza di nomenclatura nelle tavole del PGT o qualora la stessa non corrisponda alla reale destinazione d'uso, è determinata dalla documentazione risultante agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per tutti gli edifici esistenti, regolarmente autorizzati, anche se non individuati da specifica nomenclatura, è comunque ammessa la destinazione ad attrezzature rurali, infrastrutture, depositi, magazzini finalizzati alla conduzione del fondo.

Per tutti gli edifici esistenti nelle zone oggetto del Piano di Settore sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di ricostruzione nei limiti di copertura, volumetria, giacitura ed altezza preesistenti, salvo diverse disposizioni per le singole zone e nei casi in cui si tratti di edifici di valore storico, artistico e ambientale di cui all'art. 26 della Normativa del Piano delle Regole, per i quali si applicano le modalità d'intervento del grado attribuito.

Per gli edifici ubicati nelle zone C e E contraddistinti dalla lettera R e regolarmente autorizzati, è consentito l'ampliamento e/o il sopralzo nei limiti dell'altezza di m 7 e nel solo caso di ampliamento, nel rispetto dei distacchi dalle strade, dai confini e tra edifici e nel rispetto dell'art. 10 delle presenti norme, (applicando la seguente formula che determina la SLP massima in aggiunta:

$$mq A = 10.000 : mq S$$

dove A = superficie lorda di pavimento aggiuntiva;

S = sommatoria delle superfici lorde di pavimento esistenti alla data di approvazione del PGT calcolata come previsto dall'art. 9 della Normativa del Piano delle Regole.

In ogni caso l'aumento della SLP attuabile applicando la suddetta formula non potrà essere maggiore di mq 100. L'ampliamento massimo ammesso con l'applicazione della formula potrà essere realizzato anche per interventi successivi.

Sono altresì ammessi, nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti contrassegnati con la lettera R, tutte le opere accessorie alle attività residenziali, nel rispetto dell'art. 10 delle presenti norme.

Per gli edifici contraddistinti con la lettera P regolarmente autorizzati ed individuati nelle zone C ed E è ammesso un aumento del 5% della superficie coperta (SC) esistente alla data di approvazione del PGT, finalizzato all'aggiornamento tecnologico degli impianti di produzione, alla razionalizzazione del lavoro, al miglioramento dell'inserimento ambientale e delle attrezzature al servizio degli addetti.

Per gli edifici contraddistinti con la lettera T regolarmente autorizzati ed individuati nelle zone B, C, E è ammesso un aumento del 20% della SLP esistente alla data di approvazione del PGT, finalizzato all'aggiornamento tecnologico degli impianti di produzione, alla razionalizzazione del lavoro, all'aumento della potenzialità ricettiva, al miglioramento dell'inserimento ambientale e delle attrezzature al servizio degli addetti. L'ampliamento è ammesso nei limiti dell'altezza di m 7 e nel rispetto dei distacchi dalle strade, dai confini e tra gli edifici.

Per i soli edifici destinati alla conduzione dei fondi ed alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei suoi dipendenti nonché ad attrezzature ed infrastrutture produttive, ecc. oltre agli interventi di cui ai precedenti commi, limitatamente ai casi in cui i richiedenti abbiano i titoli di cui alla legge regionale 11/03/2005 n. 12, e salvo il caso in cui si tratti di edifici di valore storico, artistico ed ambientale per i quali si applicano le modalità d'intervento previste dal grado

d'intervento attribuito, è ammesso l'ampliamento e/o il sopralzo sulla base degli indici edificatori stabiliti per la zona in cui ricadono e/o di quelli attribuiti alle aree che formano l'azienda ai sensi della legge regionale 11/03/2005 n. 12.

Nel determinare la possibilità edificatoria si tiene conto dei volumi e/o superfici degli edifici esistenti e confermati in tutte le aree che formano l'azienda.

Se l'area oggetto di edificazione ricade nella classe di sensibilità paesistica (Alta o Molto Alta) così come definito nella Tavola n. E2.2 della " Carta della sensibilità paesistica dei luoghi ", il progetto dovrà essere sottoposto alla valutazione paesistica ai sensi della D.G.R. 08/11/2002 n. 7/11045.

Art. 4 - Contesti di fondovalle di relazione con il corso d'acqua principale, di elevato valore naturalistico e paesistico ambientale (Zona A)

Il PGT individua, con apposito segno grafico, i contesti di fondovalle di relazione con il corso d'acqua principale, di elevato valore naturalistico e paesistico ambientale, nei quali vi è l'obbligo di conservazione dello stato dei luoghi, dell'impianto vegetazionale e colturale e di valorizzazione degli elementi di interesse ambientale e naturalistico presenti.

Le aree di rispetto dei corsi d'acqua sono destinate alla riqualificazione paesistica ambientale mediante opere di riassetto comprendenti l'eliminazione dei manufatti esistenti in contrasto con l'ambiente.

Su tali aree è vietata ogni nuova costruzione salvo quelle strettamente necessarie per la vigilanza e la manutenzione dei luoghi e quelle indicate nello Studio di Valorizzazione dell'Ambito Perilacuale.

Per gli edifici esistenti sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 5 - Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico (Zona B)

Il PGT individua, con apposito segno grafico, gli ambiti boscati e le aree aperte in contesto montano di elevato valore naturalistico e paesistico ambientale, nei quali vi è l'obbligo di conservazione dello stato dei luoghi, dell'impianto vegetazionale e colturale e di valorizzazione degli elementi di interesse ambientale e naturalistico presenti.

Su tali aree è vietata ogni nuova costruzione salvo quelle strettamente necessarie per la manutenzione dei luoghi e tutte quelle opere previste dal Piano di Assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Costa Volpino, approvato dalla Comunità Montana dei Laghi.

Per gli edifici esistenti sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo per gli edifici destinati all'attività agrituristica per i quali valgono le indicazioni contenute nel paragrafo " Disciplina dell'agriturismo ". Per gli edifici di valore storico, artistico e ambientale di cui all'art. 26 della Normativa del Piano delle Regole si applicano le modalità d'intervento del grado attribuito.

Art. 6 - Contesti di versante con connotazioni agrarie di valore ecologico e paesistico (Zona C)

Il PGT individua, con apposito segno grafico, i contesti di versante e fondovalle con connotazioni agrarie di valore ecologico, naturalistico e paesistico, nei quali vi è l'obbligo di conservazione dello stato dei luoghi, dell'impianto vegetazionale e colturale e di valorizzazione degli elementi di interesse ambientale e naturalistico presenti.

Per gli imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall'art. 60 della legge regionale 11/03/2005 n. 12, che conducono in zona C un appezzamento di terreno non inferiore a mq 10000, in proprietà o in affitto regolarmente registrato, è consentita l'edificazione di strutture al servizio delle attività agricole per una superficie lorda di pavimento (SLP) massima di mq 300 e per l'edificazione della residenza per una SLP massima di mq 120, con un'altezza massima di m 4 misurati all'estradosso del punto più alto della copertura.

Se l'area oggetto di edificazione ricade nella classe di sensibilità paesistica (Alta o Molto

Alta) così come definito nella Tavola n. E2.2 della “ Carta della sensibilità paesistica dei luoghi “, il progetto dovrà essere sottoposto alla valutazione paesistica ai sensi della D.G.R. 08/11/2002 n. 7/11045.

Per gli edifici esistenti sono consentite, oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi previsti all'art. 3 delle presenti norme.

Art. 7 - Ambiti di riprogettazione paesistica e mitigazione degli impatti (Zona D)

Per questi contesti individuati dal PGT si richiamano le norme dell'art. 29 della Normativa del Piano delle Regole.

Art. 8 – Contesti di fondovalle con connotazioni agrarie (Zona E)

Il PGT classifica nella zona agricola di fondovalle le aree pianeggianti destinate principalmente alla produzione primaria.

Gli indici di edificabilità, riservata esclusivamente alle opere funzionali alla conduzione del fondo ed alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei suoi dipendenti nonché ad attrezzature ed infrastrutture produttive, è consentita esclusivamente ai soli soggetti di cui alla legge regionale 11/03/2005 n. 12, con la seguente prescrizione:

H max: m 5,0.

Se l'area oggetto di edificazione ricade nella classe di sensibilità paesistica (Alta o Molto Alta) così come definito nella Tavola n. E2.2 della “ Carta della sensibilità paesistica dei luoghi “, il progetto dovrà essere sottoposto alla valutazione paesistica ai sensi della D.G.R. 08/11/2002 n. 7/11045.

Per gli edifici esistenti sono consentite, oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi previsti all'art. 3 delle presenti norme.

Art. 9 - Tutela del patrimonio vegetale

In tutti i contesti del Sistema della Naturalità l'introduzione di essenze arboree o arbustive a scopo ornamentale o di rimboschimento deve essere effettuata in conformità all'elenco delle specie vegetali di cui all'allegato A alle presenti norme.

L'inserimento di specie non autoctone è ammesso per le attività di tipo produttivo agricolo, per la sostituzione di piante ornamentali di pregio all'interno di parchi e giardini e per riconosciuti scopi didattici.

Art. 10 – Prescrizioni PTCP

Negli ambiti individuati nelle tavole E.4 del PTCP come “ Versanti delle zone collinari e pedemontane “ (artt. 58 e 59 N.d.A. Dello stesso PTCP), tutte le realizzazioni edilizie dovranno seguire specifiche indicazioni atte ad evitare la compromissione dei terrazzamenti e delle balze presenti nel contesto, con particolare riguardo alle scelte insediative finalizzate anche al rispetto della naturalità e degli aspetti paesaggistici.